

Codice A1618A

D.D. 7 novembre 2023, n. 834

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per realizzazione impianto vigneto con livellamento del terreno e formazione di trincee drenanti - Richiedente: Cordero di Montezemolo Alberto legale rappresentante Azienda agricola Monfalletto S.S. (P. IVA 00784150047). Località: Borine - comuni di Sinio e Rodello CN).



ATTO DD 834/A1618A/2023

DEL 07/11/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per realizzazione impianto vigneto con livellamento del terreno e formazione di trincee drenanti - Richiedente: Cordero di Montezemolo Alberto legale rappresentante Azienda agricola Monfalletto S.S. (P. IVA 00784150047). Località: Borine - comuni di Sinio e Rodello CN).

PREMESSO CHE:

- in data 12/04/2023 prot. n. 53321 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici (Pratica SUAP n. 171/2023), presentata dal Sig. Cordero di Montezemolo Alberto legale rappresentante dell'Azienda agricola Monfalletto S.s. (P. IVA 00784150047) con sede legale in Frazione Annunziata n. 67/bis comune di La Morra (CN) per realizzazione opere di drenaggio per impianto vigneto con livellamento del terreno e formazione di trincee drenanti nei Comuni di Sinio e Rodello (CN), località Borine, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- i lotti oggetto di intervento sono individuati catastalmente sul Foglio 6 del Comune di Sinio mappali n.ri 90,94,275,329,330,331, sul Foglio 9 del Comune di Rodello mappali n.ri 157,158,159,160,162,163,164,280,281;

- in data 26/04/2023 ns/prot. n. 59948 il Comune di Rodello (Pratica SUAP 7/2023) ha altresì provveduto all'inoltro della medesima documentazione al Settore Tecnico Piemonte Sud;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie non boscata di 47.000 m², con volume totale comprensivo di scavi e riporti (per livellamento terreni e trincee drenanti) pari a 8.198,92 m³;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR.

n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 17/04/2023 ns/prot. n. 55683 il Settore scrivente ha proceduto alla richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- rispettivamente in data 09/10/2023 e 13/10/2023 è stata inoltrata dal Comune di Rodello che dal SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", documentazione tecnica integrativa prodotta dal proponente, la cui necessità è emersa nel corso del sopralluogo svolto congiuntamente dai funzionari istruttori regionali, effettuato in data 17/05/2023;

- nella documentazione integrativa presentata risulta invariata la superficie modificata, mentre è stata ridefinita la volumetria del materiale movimentato; pertanto la realizzazione dei lavori di impianto vigneto comporterà una volumetria totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) pari a m³ 9.107,73;

VISTO il **parere geologico favorevole**, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 23/10/2023 ns/prot. n. 141808, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata;

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18/03/2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato in data 30/10/23 le dovute spese d'istruttoria pari a € 256,00;

DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione

dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

determina

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Cordero di Montezemolo Alberto legale rappresentante dell'Azienda agricola Monfalletto S.s. (P. IVA 00784150047) con sede legale in Frazione Annunziata n. 67/bis comune di La Morra (CN), ad effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nei comuni di Sinio e Rodello (CN), località Borine, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente nel Comune di Sinio mappali n.ri 90,94,275,329,330,331, sul Foglio 9 del Comune di Rodello mappali n.ri 157,158,159,160,162,163,164,280,281 su una superficie non boscata di 47.000 m², con volume totale comprensivo di scavi e riporti (per livellamento terreni e trincee drenanti) pari a m³ 9.107,73, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e la documentazione integrativa successivamente presentata;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati,

previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo";

- ha validità di **36 (trentasei) mesi** a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 non è tenuto al versamento del deposito

cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) dell'art. 19 della L.R. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, non è tenuto agli obblighi di compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" e al Comune di Rodello per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. LR45_SinioRodello_Az._Agr.Monfalletto_vigneto_parere_OK_MA.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1019/2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
A1618A

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto nei Comuni di Sinio e Rodello (CN), loc. Bricco del Gallo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Azienda Agricola Monfalletto s.s.a.
Parere

In data 17/04/2023 ns. prot. n.16873, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud (prot. n.16873 del 17/04/2023), l'istanza dell'Azienda Agricola Monfalletto s.s., volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di sistemazione di un versante, finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in loc. Borine nei Comuni di Sinio e Rodello (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

In fase istruttoria è stato effettuato, in data 17/05/2023, un sopralluogo congiunto in sito per la verifica dello stato dei luoghi con la presenza del progettista delegato.

A seguito delle risultanze della visita e dell'esamina della documentazione, considerato che parte del versante è interessato da fenomeni gravitativi, con nota prot. 29947/A1816B del 11/07/2023, sono state richieste delle modifiche progettuali.

Tale revisione progettuale è stata trasmessa direttamente dallo Sportello Unico competente (SUAP Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo) in data 18/08/2023 e acquisite al prot. 35429/A1816B.

Successivamente, la Ditta, per chiarire alcuni aspetti progettuali, ha trasmesso in data 5/10/2023, direttamente al Settore scrivente, delle integrazioni spontanee (acquisite al prot. 42282/A1816B).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, a firma dei tecnici progettisti incaricati, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnico – descrittiva (a firma del geom. Gianmarco Caligaris);
- ✓ relazione geologica (a firma del geol. Elisa Rossello);
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche (a firma del geom. Gianmarco Caligaris);
- ✓ relazione geologica integrativa (ottobre 2023, a firma del del geol. Elisa Rossello);
- ✓ Tav. 5 piano quotato modificato e sezioni (ottobre 2023, a firma del geom. Gianmarco Caligaris)
- ✓ Tav. 8 – particolare zona in frana (ottobre 2023, a firma del geom. Gianmarco Caligaris).

Ref.:

Marco Rozio – Maria Grazia Gallo
Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO
☎ 0171 321911

Il progetto in oggetto consiste in sintesi nella trasformazione del suolo di un'area a prato stabile, per una superficie totale di circa 47.000 m², ai fini dell'impianto di vigneto, con un volume di movimento terra totale pari a circa 9.108 m³, per lavori di livellamento del terreno di regimazione delle acque superficiali e profonde, tramite esecuzione di fossi, di una rete di trincee drenanti e n.4 vasche/serbatoi per la raccolta/laminazione delle stesse.

Sul versante in oggetto, la "Carta Geomorfologica e dei dissesti" del Comune di Rodello indica un vasto areale in frana quiescente (FQ 4) sul quale insiste una porzione di dissesto gravitativo attivo (FA 4) nella zona di valle all'area boscata, area che verrà mantenuta. Analogamente la cartografia PAI indica per la porzione del Comune di Sinio un fenomeno gravitativo attivo. I siti risultano entrambi perimetrati nella "Classe IIIa", ossia in "Settori ineditati caratterizzati da elevata pericolosità geologica legata alla presenza di dissesti gravitativi o da condizioni litostratigrafiche e/o geomorfologiche predisponenti l'insacco di fenomeni gravitativi".

Considerato che dalla relazione geologico tecnica di progetto (comprese le integrazioni citate) risulta che il sottosuolo presente a circa 6 m di profondità, è costituito da marna siltosa grigia con interstrati millimetrici di sabbia fine e porzioni arenacee cementate (Formazione di Lequio) e che nell'area in esame sono presenti i fenomeni franosi attivi e quiescenti sopra citati, si ritiene che l'intervento in oggetto non rechi pregiudizio per la stabilità del versante e sia compatibile e migliorativo delle condizioni di equilibrio geologico e idraulico, sia per la limitata entità dei movimenti terra, sia perché la realizzazione di una rete di regimazione delle acque favorirà il drenaggio dei terreni in esame. Tali lavorazioni sono compatibili con l'attuale assetto idrogeologico, a patto che si rispetti il progetto agli atti e le prescrizioni dettate nel presente parere.

Si rileva che gli interventi previsti consistono essenzialmente in operazioni di scavo e riporto del terreno della copertura eluvio-colluviale, caratterizzato da prevalenti limi e limi sabbioso-argillosi con subordinato scheletro clastico, derivante dall'alterazione e rimaneggiamento del substrato marnoso-arenaceo dell'areale in frana, e dalle relative opere di regimazione delle acque, tramite un sistema di drenaggi, legati alla trasformazione d'uso del suolo da prato stabile a vigneto.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, alla trasformazione d'uso del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, ai fini della realizzazione di un impianto di vigneto, sui terreni iscritti al NCT del Comune di Sinio al Foglio 6 mapp. 90-94-275-329-330-331 e del Comune di Rodello al Foglio 9, mapp. 157-158-159-160-162-163-164-280-281, su una superficie totale modificata di circa 47.000 m² e un volume di movimento terra totale pari a circa 9.108 m³, a condizione che venga rispettato il progetto, che si conserva agli atti, e le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- i lavori dovranno essere realizzati come indicato negli elaborati progettuali (tavole di progetto) sia per i movimenti terra, che per i drenaggi ed i relativi scarichi;
- le operazioni di scavo dovranno essere a compenso con quelle di riporto ed in ogni caso rispettata la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017 e s.m.i.);
- le operazioni di riporto andranno effettuate per strati successivi di massimo 50 cm, ben compattati e livellati;
- le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 cm di profondità;

- a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee, che garantiscano l'inerbimento permanente delle interfile del vigneto;
- dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi. Il sistema di regimazione delle acque non dovrà in alcun modo arrecare danni alle proprietà poste a valle, realizzando i serbatoi e la modalità di scarico finale nel sistema esistente a regola d'arte e con operazioni di monitoraggio della corretta funzionalità a seguito di eventi pluviometrici intensi;
- la scarpata di nuova formazione in riporto dovrà essere rivegetata tramite essenze arboree ed arbustive ad alta capacità di radicamento, in modo tale da contribuire alla stabilità della stessa nel tempo;
- nessun danno dovrà essere arrecato alle proprietà poste a valle, anche relativamente agli scarichi in progetto;
- eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

Arch. Salvatore Martino Femia

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Visto:

Il Coordinatore del Settore

Ing. Monica Amadori

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Ref.:

Marco Rozio – Maria Grazia Gallo
Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO
☎ 0171 321911